

Corte Costituzionale sentenza n.° 37 del 2015

Sono nulle perché costituzionalmente illegittime le norme che hanno conferito le funzioni di dirigente a personale di qualifica inferiore in servizio presso le Agenzie delle Entrate - Eventuali refluenze giuridiche per gli atti di accertamento dagli stessi firmati.

Con diverse disposizioni normative succedutesi nel tempo (art. 8 comma 24 d.l. n.°16/2012 convertito con legge n.° 44/2012; art.1 comma 14 d.l. n.° 150/2013 convertito con legge n.° 15/2014; art. 1 comma 8 d.l. n.° 192/2014) sono stati conferiti a funzionari, in servizio all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia del Territorio ed all’Agenzia delle Dogane, incarichi dirigenziali, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata era fissata in relazione al tempo ritenuto necessario per la copertura del posto vacante mediante concorso pubblico.

Concorso pubblico in realtà tempestivamente bandito, ma il cui espletamento, originariamente fissato entro il 31 dicembre 2013, veniva successivamente differito una prima volta al 31 dicembre 2014, e poi ancora al 30 giugno 2015.

La Corte investita della questione di legittimità delle superiori disposizioni legislative ribadisce il principio giuridico che il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate e quindi è soggetto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso.

Essa inoltre rileva che, se è vero che in caso di carenza di dirigente è consentito alla Pubblica Amministrazione affidare temporaneamente per 6 mesi, prorogabili di altri 6 mesi, le funzioni di dirigente a personale di qualifica inferiore, a condizione che venga avviata la procedura concorsuale, ovvero per cause imprevedibili affidare le dette funzioni dirigenziali ricorrendo all’istituto della reggenza; è senz’altro fuor di dubbio - precisa la Corte - che il carattere di *straordinarietà* e *temporaneità* degli incarichi, che giustificano il conferimento degli stessi, viene meno allorquando la Pubblica Amministrazione formalmente bandisce tempestivamente il concorso, ma nei fatti successivamente proroghi per ben tre volte il termine per l’espletamento dello stesso, trasformando in tal modo di fatto l’incarico dirigenziale da temporaneo e straordinario ad incarico duraturo e sine die.

Dalla pronuncia della sentenza ne consegue che gli eventuali atti di accertamento firmati ai sensi dell’art. 42 comma 1 del d.p.r. 600/1973 da funzionari incaricati di svolgere funzioni dirigenziali potrebbero essere nulli, perché travolti dall’incostituzionalità delle norme sopra menzionate, le quali a monte consentivano per l’appunto il conferimento dell’incarico dirigenziale.

(inserto a cura di bernardo comella)